

Toru



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

Settore SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO ELETTORALE

Sede Centrale – Via Garibaldi n° 1
91025 Marsala (TP) – Sicilia – Italy

Protocollo n° 29909 del 02.04.13

Centralino Tel. 0923-993111 - - - 30 linee ricerca automatica
Telefoni Uff.Elettorale 0923-993279/993276/993346
Fax Elettorale 0923-993268

Oggetto: TRASMISSIONE MANIFESTO GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE
E DI APPELLO

ALL' ALBO PRETORIO
SEDE

CON LA PRESENTE SI TRASMETTE MANIFESTO IN OGGETTO INDICATO PER
OGNI VS CONSEQUENZIALE ADEMPIMENTO.

DELEGATA ALLA FIRMA
Fiorito Donatella

COMUNE DI MARSALA

GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE DI APPELLO

Aggiornamento elenchi dei cittadini d'ambo i sessi aventi i requisiti per la iscrizione negli albi

IL SINDACO

VISTI GLI ARTICOLI 9,10, 12, 13, 14, 15, 21, DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 PER IL RIORDINAMENTO DEI GIUDICI D'ASSISE, MODIFICATA CON LEGGE 5 MAGGIO 1952, N. 405;

VISTA LA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441 SULLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELLE CORTI D'ASSISE;

INVITA

A) I CITTADINI D'AMBO I SESSI CHE, AVENDO LA RESIDENZA IN QUESTO COMUNE, SIANO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- a) CITTADINANZA ITALIANA E GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI;
- b) BUONA CONDOTTA MORALE;
- c) ETÀ NON INFERIORE AI 30 E NON SUPERIORE AI 65 ANNI;
- d) TITOLO FINALE DI STUDI DI SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO, DI QUALSIASI TIPO;

A PRESENTARE, OVE NON FOSSERO GIÀ ISCRITTI, RICHIESTA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO INTEGRATIVO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE, PREVISTI DALL'ART. 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287.

B) TUTTI COLORO CHE, AVENDO I REQUISITI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A), B) E C), SIANO IN POSSESSO DI TITOLO FINALE DI STUDI DI SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO, DI QUALSIASI TIPO, A PRESENTARE RICHIESTA DI ESSERE ISCRITTI NELL'ELENCO DEI CITTADINI PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO, DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE DI APPELLO.

LE DOMANDE INDIRIZZATE AL SINDACO, DEBONO PERVENIRE ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE

ENTRO IL 31-07-13 IN CARTA LIBERA.

L'UFFICIO COMUNALE ELETTORALE FORNIRÀ A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, I MODULI RELATIVI, IN OGNI CASO A PENA DI NULLITÀ, IL RICHIEDENTE DOVRÀ INDICARE NELLA DOMANDA DI POSSEDERE I REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE 10/04/51 N. 287 ED ALLEGARE COPIA DEL TITOLO DI STUDIO OVVERO DICHIARARE L'ANNO SCOLASTICO DI CONSEGUIMENTO E L'ISTITUTO CHE LO HA RILASCIATO.

NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE E SONO ESCLUSI DALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DI CUI SOPRA, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE:

A) I MAGISTRATI IN GENERE, I FUNZIONARI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO APPARTENENTI O ADDETTI ALL'ORDINE GIUDIZIARIO;

B) GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO ED A QUALSIASI ORGANO DI POLIZIA, ANCHE SE NON DIPENDENTE DALLLO STATO, IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO;

C) I MINISTRI DI QUALSIASI CULTO E I RELIGIOSI DI OGNI ORDINE E CONGREGAZIONE.

AVVERTE

CHE LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE PROVVEDERÀ AD INTEGRARE GLI ELENCHI DI CUI SOPRA CON L'ISCRIZIONE DI TUTTI COLORO CHE RISULTANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE E PROVVEDERÀ AD ACCERTAMENTO PER OGNUNO DEGLI ISCRITTI LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA ISCRIZIONE.

RENDE NOTO

CHE AI GIUDICI POPOLARI SPETTANO LE INDENNITÀ DI MISSIONE NELLA MISURA PREVISTA PER I GIUDICI DI TRIBUNALE (ASSISE) E CONSIGLIERI D'APPELLO (ASSISE D'APPELLO) E CHE AGLI STESSI ANCHE ASSEGNA UNA INDENNITÀ GIORNALIERA.

MARSALA,

07-04-13



IL SINDACO

On. Giulia Adamo

Estratto dalla legge 10 aprile 1951, n. 287 modificata dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441

Art. 3 - La Corte d'Assise è composta:

- a) di un Magistrato d'Appello che la presiede;
- b) di un Magistrato di Tribunale;
- c) di sei Giudici popolari, dei quali almeno tre devono essere uomini.

Art. 4 - La Corte d'Assise d'Appello è composta:

- a) di un Magistrato di Cassazione che la presiede;
- b) di un Magistrato d'Appello;
- c) di sei Giudici popolari, dei quali almeno tre devono essere uomini.

Art. 5 - Magistrati e Giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art. 11 - L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.

I Giudici popolari delle Corti d'Assise e delle Corti di Assise di Appello durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo sono parificati rispettivamente ai Giudici di Grado VI ed ai Consiglieri di Corte d'Appello nell'ordine delle precedenza nelle funzioni e cerimonie pubbliche.